



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 24

Oggetto: Concessione del superbonus 110% ad una ASD per lavori di riqualificazione dello spogliatoio di una palestra comunale in concessione

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 26 - 2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibia)

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 26 – 2021

Oggetto: Concessione del superbonus 110% ad una ASD per lavori di riqualificazione dello spogliatoio di una palestra comunale in concessione –

Con la risposta n. 515 del 27 luglio 2021 ad un interpellato presentato da una Associazione Sportiva Dilettantistica iscritta nel Registro CONI, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che gli interventi di riqualificazione energetica attuati sulla palestra di una Scuola data in concessione alla ASD dal Comune, in virtù di una convenzione in vigore dal 1° settembre 2020, usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dal superbonus per i soli locali degli spogliatoi.

La ASD ha rappresentato che dal 2010 è stata stipulata una convenzione con l'Amministrazione Comunale, rinnovata per il periodo settembre 2020- settembre 2021, in virtù della quale l'Ente ha concesso all'Associazione l'utilizzo degli impianti sportivi comunali per l'espletamento delle attività, anche didattiche, dell'esercizio sportivo, nonché dei servizi ad essa inerenti.

Trattasi, in particolare, dell'utilizzo da parte della ASD, fuori dell'orario scolastico, degli impianti, con annessi spogliatoi e docce relativi a campo di calcio in erba sintetica, pista per atletica leggera, palestra grande (Scuola Media) e palestra piccola (Scuola Elementare).

Dal momento che la palestra della Scuola Media necessita di interventi di riqualificazione energetica, l'ASD intende effettuare i lavori necessari d'accordo con l'Amministrazione Comunale e ha chiesto se, in base alla convenzione stipulata, possa fruire delle agevolazioni previste dall'art. 119 del D.L. n. 34/2020, per gli interventi che intende eseguire sugli immobili di proprietà del Comune.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato la normativa e la documentazione di prassi inerente le agevolazioni previste dal Superbonus che consentono la detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, ha richiamato il comma 9 dell'art. 119 del Decreto "Rilancio", n. 34/2020, che prevede che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli "interventi effettuati", dalle "Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro CONI, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi".

L'Agenzia ha ricordato di aver chiarito con la Circolare n. 24/2020 che, ai fini dell'applicazione della norma, quello che conta è il sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi da parte sia dei proprietari che dei detentori dell'immobile in base a un titolo idoneo nel momento di inizio lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente all'avvio dei lavori, nonché la destinazione dell'immobile "a spogliatoio" per lo svolgimento della propria attività.

Pertanto, chiarisce l'Agenzia, il beneficiario può:

*essere titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto o uso) sull'immobile

*detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Nel caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia, la stessa ritiene che la Convenzione avente ad oggetto la "manutenzione e custodia degli impianti sportivi" con l'utilizzo degli stessi impianti sportivi comunali, anche se in maniera non esclusiva, sia titolo idoneo a consentire all'Associazione istante l'applicazione delle agevolazioni fiscali relative al Superbonus perché il sistema di protocollazione adottato dal Comune garantisce che l'Associazione ha la disponibilità giuridica e materiale dell'impianto sportivo, in base al rinnovo della Convenzione, dal 1° settembre 2020, cioè prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all'agevolazione.

Quindi, conclude l'Agenzia, in presenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla norma, previo assenso del Comune proprietario all'esecuzione dei lavori da parte del concessionario, è ammesso l'accesso al Superbonus per le spese sostenute per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico effettuati sulla palestra della Scuola Media di proprietà del Comune ma solo per la parte adibita a spogliatoi.



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 25

Oggetto: Art. 8 D. L. n. 137/2020 -“Decreto Ristori”- Inapplicabilità alle ASD del credito d'imposta per i canoni di locazione del quarto trimestre 2020 –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 27-2021 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilîa)

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 27 – 2021

Oggetto: Art. 8 D. L. n. 137/2020 - “Decreto Ristori”- Inapplicabilità alle ASD del credito d’imposta per i canoni di locazione del quarto trimestre 2020 –

Una Associazione Sportiva Dilettantistica ha prodotto un interpello all’Agenzia delle Entrate chiedendo di conoscere se torna applicabile il disposto dell’art. 8 del D.L. “Ristori”, con il quale è stato disposto che il credito d’imposta sui canoni di locazione relativi ad immobili ad uso non abitativo corrisposti per i mesi da ottobre-dicembre 2020 spetta alle imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco riportati nell’Allegato 1 al Decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Ciò in quanto, afferma la ASD, il proprio codice Ateco (93.19.10) “*Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi*” è compreso tra quelli di cui all’Allegato 1, in cui figurano i settori delle imprese ammesse alla fruizione del “*bonus affitti*” anche per i mesi da ottobre a dicembre 2020, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 8 del “Decreto Ristori”.

L’Associazione istante ritiene che la proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione prevista dall’art. 8 del “Decreto Ristori”, spetti anche agli **enti non commerciali** con codice di attività compreso tra quelli di cui all’Allegato 1 in argomento.

Ritiene, pertanto, la ASD istante che, nonostante il comma 1 del suddetto art. 8 faccia riferimento alle sole imprese quali soggetti beneficiari, il successivo comma 2 statuisce l’applicazione, in quanto compatibile, dell’art. 28 del “Decreto Rilancio”.

Con la Risposta n. 562/2021 del 26 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate, richiamando i chiarimenti forniti con la Circolare 6 giugno 2020, n. 14/E e la Risoluzione del 20 ottobre 2020, n. 68/E, ha espresso il parere che la disposizione recata dall’art. 28 del D.L. n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) ha stabilito che il credito d’imposta relativo ai mesi da marzo a giugno 2020, possa essere fruibile anche per gli **enti non commerciali** mentre l’art. 8, comma 1, del “Decreto Ristori”, sotto il profilo soggettivo, ha esteso il credito d’imposta in relazione ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d’imposta precedente, alle **sole** imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato 1. In particolare, il beneficio è rivolto specificamente alle imprese che, per la tipologia di attività svolta, sono risultate tra quelle maggiormente colpite dalle misure adottate per contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Non sono, pertanto, inclusi, afferma l’Agenzia delle Entrate, sulla base del tenore letterale della norma, nell’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione in parola gli enti non commerciali che, invece, venivano espressamente richiamati dal comma 4 dell’art. 28 del “Decreto Rilancio” corrisposti nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

A tale riguardo, rileva l’Agenzia delle Entrate, il richiamo operato dal secondo comma dell’art. 8 del “Decreto Ristori”, “in quanto compatibili” alle disposizioni di cui all’art. 28 del “Decreto Rilancio”, non è volto ad ampliare la platea dei soggetti beneficiari del credito d’imposta per i mesi da ottobre a dicembre 2020, già individuato puntualmente al primo comma, quanto piuttosto a richiamare i requisiti, già stabiliti dal precedente Decreto, tra cui il calo del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese di riferimento (ottobre, novembre e dicembre 2020) di almeno il 50% rispetto al medesimo mese del periodo d’imposta precedente.

Conclude, quindi, l’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la ASD istante non potrà beneficiare del credito d’imposta di cui all’art. 8 del “Decreto Ristori”.



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 26

Oggetto: Superbonus 110% – Agevolazione limitata per le ASD allo spogliatoio già esistente –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 28-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 28 – 2021

Oggetto: Superbonus 110% – Agevolazione limitata per le ASD allo spogliatoio già esistente –

L’Agenzia delle Entrate ha fornito, con la Risposta n. 567/21 del 30 agosto 2021, chiarimenti in ordine ad un interpello proposto da una ASD, iscritta al Registro CONI, che ha chiesto di poter fruire del *Superbonus* – 110% - per la razionalizzazione dell’impianto sportivo, di proprietà del Comune, che gestisce in base ad un contratto di assegnazione in concessione d’uso gratuito, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche della struttura e fruibilità dei servizi resi, ampliandone, tra l’altro, la volumetria.

Nell’istanza la ASD evidenzia che l’intervento prevede anche il rifacimento degli spogliatoi già presenti, riallocando parte degli stessi nell’ampliamento previsto, e che il Comune ha rilasciato la concessione di costruzione con il titolo “ristrutturazione con ampliamento”.

Inoltre, la ASD precisa che i vecchi spogliatoi si sviluppavano per una superficie di 106 mq. ed un volume di 349,80 mc., mentre i nuovi si sviluppano per una superficie di 366 mq. ed un volume di 366 mc.

Tanto premesso, la ASD chiede di conoscere, tra l’altro, se possa accedere al *Superbonus* per le spese che sosterrà per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica da realizzare nei locali adibiti a spogliatoi, incluse quelle per gli spogliatoi riallocati nella parte oggetto di ampliamento.

Nella risposta all’interpello, l’Agenzia delle Entrate precisa preliminarmente che la detenzione dell’edificio, di proprietà del Comune, sulla base di un contratto di concessione d’uso gratuito, può costituire titolo idoneo ai fini della fruizione del *Superbonus*.

Richiamando, poi, la Circolare del 25 giugno 2021, n. 7/E, in merito agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”. In tal caso il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite alla parte già esistente da quelle sulla parte ampliata.

Nella fattispecie prospettata dalla ASD, conclude l’Agenzia delle Entrate, l’Associazione può fruire del *Superbonus*, limitatamente alle spese riferite ai lavori di riqualificazione energetica effettuati sulla parte di edificio adibita a spogliatoio già esistente, escludendo le spese riferite all’intervento realizzato sulla parte ampliata dove verrà riallocata una parte degli spogliatoi.

Inoltre, qualora la ASD abbia ricevuto un contributo pubblico per i lavori in argomento, l’ammontare del contributo deve essere sottratto da quello delle spese che possono accedere al *Superbonus*, sempre che il contributo stesso non concorra alla formazione del reddito della ASD.